

DELIBERAZIONE 31 MARZO 2026
107/2026/R/GAS

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER L'ANNO 2025

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1380^a riunione del 31 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 93/17);
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 525/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 525/2022/R/GAS) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, per il periodo dal 1° gennaio 2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 587/2024/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 11 marzo 2025, 87/2025/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 8 luglio 2025, 321/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 321/2025/R/GAS) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2025, 496/2025/R/GAS;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015 - DIUC).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 3.2, lettera b), della RTDG prevede che, entro la data del 31 marzo dell’anno $t+1$, siano approvate in via definitiva le tariffe di riferimento dell’anno t , calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all’anno $t-1$;
- il comma 4.1 della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio 2020-2025, nelle finestre 1° febbraio – 15 febbraio e 1° settembre – 15 settembre;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - il comma 4.2 della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
 - il comma 4.3 della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - il comma 4.4 della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
 - il comma 4.5 della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati inoltrate all’Autorità comportino l’applicazione di una indennità amministrativa, a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000,00 euro;
- con la determinazione 3/2015 - DIUC sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30 della RTDG definisce la tariffa di riferimento *TVD* per il servizio di distribuzione e ne individua le componenti;
- l'articolo 31 della RTDG definisce la tariffa di riferimento *TVM* per il servizio di misura e ne individua le componenti;
- l'articolo 32 della RTDG definisce la tariffa di riferimento *COT* relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento degli investimenti, il comma 56.1 della RTDG prevede, in linea generale, che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi al servizio di distribuzione e misura siano valutati a consuntivo, ad eccezione di quanto richiamato al punto successivo;
- in relazione al riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, il comma 56.2 della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* fissato dall'Autorità, assumendo un peso pari, rispettivamente, al 70% e al 30%.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento, l'articolo 33 della RTDG prevede che:
 - a partire dall'anno tariffe 2018, limitatamente alle località con anno di prima fornitura (di seguito: APF) successivo al 2017, si applichi un tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale, rappresentato da una soglia massima in termini di spesa per utente servito, pari a:
 - 8.700 euro/pdr, per le località montane in zona climatica F, di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00;
 - 11.800 euro/pdr, per le località *ex* deliberazione CIPE 5/2015, di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00;
 - 5.250 euro/pdr, per le località diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
 - ai fini dell'applicazione del tetto, siano identificate tre fasi:
 - una prima fase, in cui gli investimenti sono riconosciuti integralmente, seppur in via provvisoria, avente durata fino al settimo anno successivo all'APF, per le località di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00, e fino al terzo anno successivo all'APF, per le altre località;
 - limitatamente alle località diverse da quelle di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00, una seconda fase, che si avvia dal

- quarto anno di gestione successivo all'APF, in cui trova applicazione il tetto ai riconoscimenti a copertura dei costi di capitale, calcolato sulla base di curve di penetrazione dell'utenza tipiche di ciascun ambito tariffario;
- una terza fase, che si avvia dall'ottavo anno di gestione successivo all'APF, per le località di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00, e dal sesto anno di gestione successivo all'APF, per le altre località, in cui, qualora risulti superata la soglia di spesa unitaria, si procede alla decurtazione retroattiva degli investimenti riconosciuti a partire dall'APF, con un piano di rientro di durata triennale;
 - con riferimento alle località di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00, siano esclusi dall'applicazione del tetto gli “investimenti funzionali a garantire l'immissione in rete di gas rinnovabile”, di cui al comma 1.1 della RTDG;
 - con la deliberazione 321/2025/R/GAS, con la quale è stata approvata la versione aggiornata dell'Allegato A alla deliberazione 525/2022/R/GAS, integrando le disposizioni relative alle località di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00, sono state dettagliate le modalità operative per l'applicazione del tetto al riconoscimento tariffario dei costi di capitale nelle località in avviamento nella seconda e nella terza fase.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione ai costi operativi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, l'articolo 17 della RTDG prevede che tali costi siano riconosciuti a consuntivo, subordinandone il riconoscimento al rispetto degli obblighi di cui al medesimo decreto 93/17 e di ulteriori condizioni previste dal comma 17.3 della RTDG;
- ai sensi del comma 17.5 della RTDG, per gli anni 2023-2025, a ciascun esercente è riconosciuto, a titolo di acconto, un importo pari a 40 euro per ciascun punto di riconsegna equipaggiato con misuratore di classe superiore a classe G6 conforme ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alle gestioni d'ambito:
 - l'impresa distributrice 807 - ITALGAS RETI SPA ha avviato la gestione d'ambito negli ATEM LA SPEZIA e CATANZARO-CROTONE, rispettivamente in data 1° gennaio 2025 e in data 1° novembre 2025;
 - nell'ATEM VALLE D'AOSTA, rispettivamente in data 11 agosto 2025 e in data 12 novembre, per le località 11095-Saint Marcel (AO) e 11116-Jovencan (AO), è stato attivato il servizio di distribuzione del gas naturale da metanodotto;

- per le suddette località dell’ATEM VALLE D’AOSTA, il valore dei costi operativi riconosciuti per l’anno 2025 viene determinato secondo le modalità previste dal comma 33.1 della RTDG per le località in avviamento, applicando la componente $t(dis)_t^{avv}$, i cui valori sono riportati nella Tabella 5 della RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento all’esame delle istanze di rideterminazione tariffaria, per il riconoscimento di incrementi patrimoniali non dichiarati o erroneamente dichiarati nelle precedenti raccolte dati per mancanza di fonti contabili obbligatorie o per le quali si rende necessaria una valutazione puntuale da parte degli Uffici a seguito della presentazione di nuova documentazione contabile, è stata valutata idonea l’istanza relativa alla località tariffaria riportata nella successiva *TABELLA A*:

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE	DENOMINAZIONE LOCALITA’	DECORRENZA
63	MOLISE GESTIONI SRL	7119 – RIVELLO (PZ)	ANNO TARIFFE 2025

CONSIDERATO CHE:

- sono state presentate entro il 15 febbraio 2026, o comunque in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione:
 - istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali, a correzione di dati tariffari riferiti a località servite dalle imprese distributtrici riportate nella successiva *TABELLA B*:

TABELLA B

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
807	ITALGAS RETI SPA
926	ACEGASAPSAMGA SPA
2982	LERETI SPA

- un’istanza di rettifica relativa al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe, ai sensi del comma 2.1 della RTDG, da parte dell’impresa distributtrice 147 - JULIA RETE SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL, con riferimento all’anno dati 2024;
- un’istanza di rideterminazione tariffaria connessa al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile riferita alla

località servita dall'impresa distributrice riportata nella successiva *TABELLA C*:

TABELLA C

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE	DENOMINAZIONE LOCALITA'
42951	AP RETI GAS NORTH SPA	5752 – CREMA (CR)

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al servizio di distribuzione erogato mediante reti isolate di GNL o alimentate a mezzo carro bombolaio:
 - il punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS ha introdotto una disciplina transitoria relativa all'applicazione della regolazione tariffaria, prevedendo che:
 - con riferimento alle reti già in esercizio al 31 dicembre 2019, prosegua il trattamento già applicato nel precedente periodo di regolazione e che le imprese distributrici che gestiscono tali reti possano presentare istanza per l'assimilazione alle reti di distribuzione con il sistema nazionale di trasporto, limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dal 1° gennaio 2021;
 - le istanze di cui al precedente punto siano corredate da documentazione idonea a comprovare che esista un progetto di interconnessione con il sistema di trasporto nazionale autorizzato, escluse le reti isolate situate in Sardegna;
 - il comma 19.2 della RTDG prevede che l'impresa distributrice interessata possa presentare istanza di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto; in tale caso, per le reti oggetto dell'istanza, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione II della RTDG, relativa alla regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla presentazione della medesima istanza;
- sono pervenute, nel corso dell'anno 2025, da parte dell'impresa distributrice 486 - MEDEA SPA, operante nella regione Sardegna, istanze di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto, ai sensi del comma 19.2 della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ai fini del riconoscimento dei costi di capitale per il servizio di distribuzione nelle località di nuova metanizzazione con APF successivo al 2017, per l'anno tariffario 2025, applicare le disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 321/2025/R/GAS;

- ai fini di quanto previsto al precedente alinea, con particolare riferimento alle località di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00, prevedere che le tariffe di cui al presente provvedimento siano determinate, ai sensi del comma 33.3 della RTDG, sulla base dei costi effettivamente sostenuti;
- con riferimento alle località diverse dalle località di cui all'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00:
 - per le località con APF 2018, applicare le disposizioni di cui ai punti 4.5 e 4.6 dell'Allegato A alla deliberazione 321/2025/R/GAS;
 - per le località con APF 2019:
 - applicare le disposizioni relative alla terza fase del meccanismo di applicazione del tetto di cui all'articolo 33 della RTDG secondo le modalità indicate al paragrafo 4 dell'Allegato A alla deliberazione 321/2025/R/GAS;
 - determinare gli importi dei maggiori/minori riconoscimenti tariffari, relativi agli anni tariffari dal 2019 al 2024, che saranno successivamente computati dalla CSEA nell'ambito dei meccanismi di perequazione previsti dalla RTDG, secondo le disposizioni di cui al punto 4.4 dell'Allegato A alla deliberazione 321/2025/R/GAS;
 - nei casi in cui siano state applicate le disposizioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato A alla deliberazione 321/2025/R/GAS, rinviare a successivo provvedimento la rideterminazione delle tariffe di riferimento definitive per gli anni tariffari 2023 e/o 2024, sulla base dei dati di spesa effettivi dell'impresa in luogo dei valori “ridotti” per effetto del tetto;
 - con riferimento alle località con APF 2020 e 2021, dare corso alla seconda fase del meccanismo di applicazione del tetto di cui all'articolo 33 della RTDG, secondo le modalità previste dal paragrafo 3 dell'Allegato A alla deliberazione 321/2025/R/GAS.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al servizio di misura del gas, prevedere che, con separato provvedimento, siano definiti gli importi dei costi riconoscibili a consuntivo relativi alle verificazioni periodiche, previste dal decreto 93/17, dei gruppi di misura di classe maggiore di G6 conformi alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, di cui al comma 17.1 della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al riconoscimento dei costi per le gestioni d'ambito, con riferimento alle località appartenenti all'ATEM LA SPEZIA e all'ATEM CATANZARO-CROTONE, prevedere che si applichino:
 - fino al 31 ottobre 2025, tariffe di riferimento determinate su base annua, secondo le modalità previste dalla RTDG in relazione alle gestioni comunali o sovracomunali per l'ATEM CATANZARO-CROTONE;

- dal 1° gennaio 2025 e dal 1° novembre 2025, tariffe di riferimento determinate su base annua, secondo le modalità stabilite dal Titolo 2 della RTDG, recante disposizioni specifiche per le gestioni d'ambito, rispettivamente per gli ATEM LA SPEZIA e CATANZARO-CROTONE.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento all'esame delle istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, accogliere l'istanza relativa alla località riportata nella precedente *TABELLA A*, secondo la decorrenza ivi indicata;
- con riferimento alle richieste di rettifica presentate entro il 15 febbraio 2026, o comunque in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione:
 - in coerenza con quanto previsto dal comma 4.3, della RTDG, tener conto delle richieste di rettifica di dati economici che comportano vantaggi per l'impresa distributrice, presentate dalle imprese distributrici di gas naturale riportate nella precedente *TABELLA B*;
 - accogliere l'istanza di rettifica relativa al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe ai sensi del comma 2.1 della RTDG, da parte dell'impresa distributrice 147 - JULIA RETE SOCIETÀ UNIPERSONALE SRL, con riferimento all'anno dati 2024;
- in relazione alle rettifiche richieste dalle imprese e alle rideterminazioni effettuate con il presente provvedimento nei termini sopra precisati, applicare l'indennità amministrativa prevista dal comma 4.5 della RTDG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle distribuzioni di gas naturale da GNL, prevedere che siano fissate le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2025 con riferimento all'impresa distributrice 486 - MEDEA SPA, con efficacia dalla data di decorrenza riportata nell'istanza presentata, per ciascuna località interessata, ai sensi del comma 19.2 della RTDG.

RITENUTO INFINE OPPORTUNO:

- tenuto conto di quanto indicato nei precedenti punti, procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2025, sulla base di quanto disposto dal comma 3.2 della RTDG

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2025

- 1.1. Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2025 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella Tabella 1, Tabella 1a e Tabella 1b, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.
- 1.2. Sono approvati, per le località con anno di prima fornitura 2019, gli importi dei maggiori/minori riconoscimenti tariffari, relativi agli anni tariffari dal 2019 al 2024, ai sensi del punto 4.4 dell'Allegato A alla deliberazione 321/2025/R/GAS, riportati nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.
- 1.3. È rinviata a successivo provvedimento la rideterminazione delle tariffe di riferimento in applicazione delle disposizioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato A alla deliberazione 321/2025/R/GAS, per le località e per gli anni riportati nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

- 2.1. L'indennità amministrativa di cui al comma 4.5 della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 4, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1. Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 3.2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

31 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua